

## **Scheda n. 40    Credito d'Imposta per la ricerca e lo sviluppo**

La legge di Stabilità 2015 ha rivisto la disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo<sup>31</sup>. Il D.L. n. 145/2013, nella versione originaria, aveva, infatti, istituito un credito di imposta, nel limite complessivo di 600 milioni per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

In linea generale, le modifiche più significative introdotte dalla Legge di Stabilità riguardano:

- l'ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 milioni );
- l'eliminazione del limite massimo complessivo di 600 milioni quale valore massimo dello stanziamento posto a disposizione del beneficio in argomento;
- il dimezzamento della misura del credito di imposta, che è fissata al 25 per cento , delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (la percentuale precedente era del 50 per cento). La percentuale del 50 per cento rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e *start up* innovative;
- il raddoppio del tetto massimo del credito d'imposta pro-capite annuale (da 2,5 milioni a 5 milioni);
- l'innalzamento da tre (2014-2016) a cinque anni (2015-2019) della durata dell'agevolazione;
- la diminuzione dell'investimento minimo agevolabile da 50.000 a 30.000 euro;
- l'esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili;
- la non applicazione del limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché del limite massimo per la compensazione di 700.000 euro;
- l'eliminazione della procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta con conseguente eliminazione dell'affidamento della gestione della misura agevolativa a società o enti in possesso dei requisiti tecnici;
- l'affidamento dei controlli esclusivamente all'Agenzia delle entrate – che provvederà agli eventuali recuperi maggiorando l'importo con sanzioni e d'interessi – mentre la norma vigente impegnava anche il Ministero dello sviluppo economico;
- l'individuazione come fonte di copertura anche delle risorse derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e non più esclusivamente delle risorse dei fondi strutturali comunitari, utilizzati a normativa vigente;
- il monitoraggio del credito di imposta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio.

<sup>31</sup> Legge di Stabilità 2015, art. 1, commi 35 - 36, che modificano l'art. 3 del D.L. n. 145/2013.